

La nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina

In data 15 marzo 2019, la nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina (la “**Legge**”) è stata formalmente approvata dal Congresso Nazionale del Popolo cinese.

Prima di analizzarne sommariamente obiettivi e contenuti, occorre anzitutto prendere atto della trasformazione del quadro normativo di riferimento che conseguirà alla sua attuazione. Le tre leggi emanate tra il 1979 e il 1990, che ad oggi hanno oggetto la disciplina degli investimenti esteri diretti in Cina, rispettivamente: *Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures (EJV)*, *Law on Sino-Foreign Contractual Joint Ventures (CJV)* e *Law on Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE)*, saranno infatti sostituite dalla Legge una volta ufficialmente entrata in vigore a far data dall’1 gennaio 2020.

Ne consegue che, dalla suddetta data di efficacia, ogni investimento straniero diretto in Cina, a prescindere dalla natura giuridica prescelta (i.e. EJV, CJV o WFOE), sarà sottoposto alla *PRC Company Law* o *PRC Partnership Enterprise Law*; mentre, ai progetti di investimento già implementati ed operativi in territorio cinese, sarà concesso un periodo di 5 anni per l’adeguamento alla nuova normativa.

In ogni caso, occorre considerare che i 39 articoli che compongono la Legge altro non rappresentano che disposizioni meramente programmatiche e generali, alle quali seguiranno, solamente in seconda battuta, linee guida e provvedimenti di attuazione più dettagliati.

Il principale obiettivo che la Legge si propone, quello di promuovere gli investimenti esteri e di assoggettare alla medesima disciplina e procedura società straniere e domestiche, rappresenta indubbiamente un rinnovato avanzamento in termini di apertura del mercato cinese.

Tuttavia, l’ambita parificazione di trattamento, ancora una volta, non troverà piena applicazione in quanto è la stessa Legge a fare riferimento alla cd. *Negative List* e dunque ad eccezioni e limitazioni agli investimenti stranieri in determinati settori, espressamente individuati.

Altra finalità della nuova normativa è certamente il garantire maggior protezione degli investimenti dall’estero, così come dei diritti di proprietà intellettuale.

Senza pretesa di esaustività, tra le principali disposizioni di interesse, possiamo annoverare:

- quella che consente all’investitore straniero di trasferire liberamente, sia all’interno che al di fuori del territorio cinese, i propri utili, dividendi, royalties e gli altri proventi dell’investimento in valuta locale o straniera (art. 21);
- quella che, nell’ambito della protezione della proprietà intellettuale ed industriale, riserva esclusivamente alle parti il diritto di disciplinare il trasferimento di tecnologie, escludendo quindi qualsiasi interferenza da parte delle autorità amministrative, che oggi viceversa, hanno una ampia discrezionalità di intervento ed indirizzo (art. 22);
- quella che, quanto alle eccezioni e limitazioni all’accesso al mercato e alla cd. *Negative List*, ribadisce che permangono comunque settori industriali in cui gli investimenti dall’estero risultano espressamente vietati (art. 21, co. 1) e settori per cui vi sono, invece, specifiche limitazioni o vincoli per l’investitore (i.e. scelta della struttura societaria) (art. 21, co.2);

- quella che, relativamente al periodo di adeguamento di 5 anni, come già sopra menzionato, dispone che, a far data dall'1 gennaio 2020, le tre leggi che regolano ad oggi le EJV, CJV e le WFOE, saranno simultaneamente abrogate con la conseguenza che le entità già esistenti, dovranno adeguarsi alle nuove direttive sancite dalla Legge, come ad esempio in termini di *compliance* e *governance* societaria (art. 39).

In merito a tale ultima considerazione, sarà rilevante l'impatto della nuova normativa nei confronti delle *Joint Ventures*, soggette infatti ad una disciplina speciale che differisce significativamente da quella applicabile alle altre società di capitale, con particolare riferimento alla *Corporate Governance*.

A titolo esemplificativo ricordiamo:

- l'organo sociale con la massima autorità, che per le *Joint Ventures* è oggi il consiglio di amministrazione, sarà l'assemblea dei soci (organo sin d'ora non previsto per tale tipologia societaria). Tale cambiamento comporterà a sua volta una serie di aggiustamenti interni che le *Joint Ventures* dovranno implementare per allinearsi alle nuove disposizioni applicabili (*i.e.* modifiche statutarie, variazione del *quorum* costitutivo del consiglio di amministrazione, durata del mandato degli amministratori, da 4 a 3 anni; nuovi *quorum* deliberativi etc.);
- per il trasferimento delle quote societarie, per il quale nelle *Equity Joint Ventures* è richiesto l'accordo unanime di tutti i soci, mentre per le *Cooperative Joint Ventures* è richiesto il consenso delle parti contraenti, la soglia richiesta ai sensi della *PRC Company Law*, (che sarà dunque applicabile anche in tali casi), sarà ridotta alla maggioranza dei soci, salvo non sia disposto diversamente nello statuto.

Alla luce di quanto sommariamente riportato, è indubbio che l'arrivo della nuova Legge sugli investimenti esteri si colloca nell'ambito degli sforzi adottati dal governo cinese volti ad ampliare la liberalizzazione del mercato, a ridare fiducia agli investitori stranieri e a semplificare l'impianto normativo di riferimento progressivamente più unitario e moderno.

Tuttavia, essendo la Legge stessa una norma di programma, la quale, per quanto ricca di spunti positivi, rimane comunque scevra da qualsiasi disposizione attuativa e di dettaglio, sarà necessario conoscere le relative modalità di implementazione e in ogni caso attendere la relativa entrata in vigore prima di poter definire un quadro completo circa gli effetti e le relative implicazioni.

Si prega di notare che quanto sopra costituisce un'informativa di carattere generale della materia trattata e, in quanto tale, non è, ne' intende essere, un parere legale. Qualora aveste qualsiasi domanda riguardo ai nuovi requisiti di legge o desideraste ricevere ulteriori informazioni sul nostro pacchetto annuale, vi preghiamo di non esitare a contattarci:

Stefano Beghi
Managing Partner

 Hong Kong
 +852 21563493
 @ sbeghi@gop.it

Davide De Rosa
Partner

 Hong Kong
 +852 21563494
 @ dderosa@gop.it

Sara Monti
Associate

 Shanghai
 + 86 21 80286148 - 49 - 50
 @ smonti@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.